

# ONCOTECH

## Protocollo di legalità per gli affidamenti

Aggiornato al 29/1/2016

### Sommario

Premesse: .....	2
1. Appalti di opere pubbliche, appalti privati ed assegnazioni .....	2
2. Ambito di applicazione del protocollo .....	2
3. Clausole contrattuali, obblighi ed impegni.....	3
3.1 Prevenzione interferenze illecite ed oneri della Stazione appaltante .....	4
4. Sicurezza e regolarità nell'esecuzione dei lavori.....	5
5. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	5
6. Richiamo di norme.....	5
7. Durata del protocollo .....	5

## Premesse:

- con il D.lgs.vo 159/2011:

è stato stabilito l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di informare tempestivamente il Prefetto della pubblicazione del bando di gara nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria,

è stata evidenziata la necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia alle attività a rischio di infiltrazione mafiosa, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità volti a far sì che gli effetti ostativi sulle attività imprenditoriali soggette a detto rischio vengano a prodursi in ogni caso e, dunque, anche per le opere pubbliche che ne sono escluse per limiti di valore (cosiddette sottosoglia) e che, pertanto, non comportano l'obbligo di preventiva comunicazione da parte della stazione appaltante;

- l'attività attuale di Oncotech non opera in questi ambiti non configurandosi ad oggi, Oncotech, come Stazione Appaltante ma che nondimeno Oncotech, nel caso di eventuale futuro cambiamento degli ambiti di svolgimento dell'attività, intende fin d'ora disciplinare la formazione, il monitoraggio e il presidio dei futuri eventuali contratti di fornitura di beni e servizi che rientrassero in tali previsioni,

- per tale motivo Oncotech approva in via preventiva, ancorché ad oggi non applicabili, i seguenti comportamenti:

### 1. Appalti di opere pubbliche, appalti privati ed assegnazioni

Oncotech si impegna ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato, nell'affidamento delle forniture di beni e servizi, lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia vigente in materia nonché ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere.

I principi di cui al presente protocollo dovranno essere ritenuti applicabili, per quanto compatibili, anche agli appalti privati sovvenzionati da contributi pubblici, in nome dell'esigenza di presidiare la sicurezza e la legalità sul territorio, a prescindere dalla natura giuridica del committente, e di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

### 2. Ambito di applicazione del protocollo

Oncotech si impegna a richiedere alla Prefettura competente le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 oltre che nei casi ivi contemplati, anche per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro.

Oncotech acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal d.lgs. 159/2011, obbligatoriamente attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di fornitori (e.d. "white list") istituiti presso la Prefettura, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 190/2012 e ss. e del D.P.C.M. 18 aprile 2013. per i seguenti settori "sensibili", nello svolgimento dei quali le imprese aggiudicatarie dovranno, altresì, garantire la presenza di un organico adeguato:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, il Consorzio non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero revoca l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al sub-appalto, e intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

### 3. Clausole contrattuali, obblighi ed impegni

Oncotech si impegnano ad inserire nei bandi per l'affidamento delle attività indicate all'articolo 2, le seguenti clausole che dovranno essere esplicitamente accettate dall'impresa aggiudicataria:

- 1) previsione dell'obbligo, per i fini di cui al punto 2) a carico dell'appaltatore, di comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'art.2, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- 2) previsione dell'obbligo, a carico della Stazione appaltante, di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto 1), per consentire gli accessi e gli accertamenti secondo quanto previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 159/2011;
- 3) previsione della clausola risolutiva espressa - da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;
- 4) in caso di automatica risoluzione del vincolo, previsione di una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;
- 5) acquisizione:

a. della dichiarazione dell'impresa di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

b. della dichiarazione dell'impresa di non essersi accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

6) impegno dell'impresa a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

7) impegno dell'impresa a denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;

8) fermo restando l'esigenza di salvaguardare il principio di leale concorrenza tra operatori economici:

a. impegno dell'impresa aggiudicatrice di una gara di appalto a non affidare mediante sub-appalto lavori oggetto della gara medesima ad imprese che hanno partecipato autonomamente al bando di gara;

b. impegno dell'impresa aggiudicatrice di una gara per forniture o servizi a non stipulare sub-contratti per le stesse forniture o servizi con imprese che hanno partecipato autonomamente al bando di gara.

Le stazioni appaltanti non autorizzeranno richieste di sub-appalto o sub-contratto in violazione di detti impegni.

### 3.1 Prevenzione interferenze illecite ed oneri della Stazione appaltante

In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'affidamento delle forniture di beni e servizi di cui al presente Protocollo, la Stazione appaltante si impegna:

I. A predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni: a) clausola n. 1: contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso.

#### 4. Sicurezza e regolarità nell'esecuzione dei lavori

La Stazione appaltante verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento, nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese sub-appaltatrici.

Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento, da parte della stessa e dell'impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi e contributivi e all'acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) emesso dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

La Stazione appaltante si impegnerà affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in sub-appalto. A tale scopo verificherà, pur nel rispetto del principio di non ingerenza, che l'impresa appaltatrice e le eventuali imprese sub-appaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'articolo 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo dell'osservanza rigorosa delle disposizioni normative vigenti e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, le Stazioni appaltanti risolveranno i contratti ed escluderanno dalle procedure le imprese che hanno commesso violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 81/2008.

#### 5. Tracciabilità dei flussi finanziari

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati, le Stazioni appaltanti sono chiamate al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'articolo 3 della legge 136/2010 rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari". Esse, pertanto, sono tenute ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni secondo le disposizioni della citata normativa.

#### 6. Richiamo di norme

Per quanto non espressamente inserito nel presente documento si richiamano le disposizioni di cui al D.lgs. 159/2011.

#### 7. Durata del protocollo

Il presente protocollo ha la durata fino allo scadere del Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato da Oncotech.